



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 1



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI CAGLIARI

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 1

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 18/02/2019

e riapprovato dall'Assemblea dei Soci il 13/02/2020)



STATUTO SEZIONALE

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Cagliari

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Durata del rapporto Sociale. Diritti, obblighi e divieti a carico del Socio del Club Alpino Italiano)

Art. 9 (Dimissioni e trasferimento)

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

Art. 11 (Procedimenti disciplinari e sanzioni)

Art. 12 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONE

Art. 13 (Organi della Sezione)

**ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 14 (Assemblea)

Art. 15 (Convocazione)

Art. 16 (Partecipazione e validità)

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea. Verifica poteri)

Art. 18 (Deliberazioni)

Art. 19 (Commissione verifica dei poteri)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 (Composizione e funzioni)

Art. 21 (Durata e scioglimento)

Art. 22 (Convocazione)

Art. 23 (Modalità di funzionamento)

PRESIDENTE

Art. 24 (Compiti del Presidente)

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25 (Compiti del Tesoriere)

Art. 26 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 (Composizione e durata)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 (Composizione e durata)

TITOLO IV**OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELLA SEZIONE**

Art. 29 (Obblighi e divieti a carico della Sezione)

Art. 30 (Inerzia accertata)



TITOLO V

CARICHE SOCIALI E CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

Art. 31 (Modalità di candidatura e di elezione alle cariche sociali della Sezione)

Art. 32 (Condizioni di eleggibilità)

Art. 33 (Comitato Elettorale. Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità)

Art. 34 (Sostituzione di componenti di organi della Sezione decaduti prima del termine del mandato)

TITOLO VI

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 35 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

TITOLO VII

SOTTOSEZIONI

Art. 36 (Costituzione)

TITOLO VIII

PATRIMONIO

Art. 37 (Patrimonio ed entrate sociali)

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE

Art. 38 (Esercizio sociale)

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 39 (Tentativo di conciliazione)

TITOLO XI


DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 (Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di Legge)





AGENZIA
DIREZIONE
Ufficio



TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e durata.

E' costituita, con sede legale in Cagliari, l'associazione fondata nel 1932, denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Cagliari - Associazione di Promozione Sociale" - con sigla "CAI - Sezione di CAGLIARI - APS", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Sardegna. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, allo Statuto del CAI Sardegna, al "Regolamento disciplinare" ed al "Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti".

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi.

L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie di quelle italiane ed in particolare di quelle sarde, e la tutela del loro ambiente naturale, svolgendo in via esclusiva o principale attività di interesse generale finalizzate al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione, ai sensi dell'articolo 5, lettere d), f), i) e k) del D. Lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le attività aventi per oggetto l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, nonché le attività culturali di



interesse sociale con finalità educativa, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo, nonché l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Per conseguire tali scopi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ciclo-escursionistiche, torrentistiche e di quante altre fossero ammesse dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività sopra elencate alla lett. c);
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori, accompagnatori ed operatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della



montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente

montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee

iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di

attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,

speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ciclo-escursionistiche,

torrentistiche nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di

pericolo ed al recupero di vittime;

i) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti della propria competenza ed organizzazione

tecnica, ad iniziative di protezione civile;

l) a pubblicare il periodico sezionale denominato "GENNARGENTU" del quale è editrice

e proprietaria;

m) alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, l'archivio cartografico, fotografico e

cinematografico e l'archivio della Sezione;

n) a partecipare ed aderire, se opportuno, ad associazioni con scopi simili affini od utili

ai propri;

o) a promuovere ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle

finalità del CAI, oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di

valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse, ausiliarie o strumentali.

Art. 4 - Locali sede.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo



consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente. Il Regolamento
sezionale fissa i criteri di utilizzo della Sede sociale.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci.

Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari, giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI e dal Regolamento generale, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Art. 6 - Ammissione.

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'ammissione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. La quota di ammissione e la quota associativa annuale sono fissate, anno per anno, dall'Assemblea dei soci.

Art. 7 - Quota associativa.

Il Socio è tenuto a versare alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle



copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative e per quant'altro stabilito dall'Assemblea dei Delegati;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al socio.


Il ricongiungimento della "carriera" di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, può avvenire previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote previste per il ricongiungimento stesso. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 - Durata del rapporto Sociale. Diritti, obblighi e divieti a carico del Socio del Club Alpino Italiano.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. I soci possono contribuire alle attività della Sezione, mediante prestazioni volontarie e gratuite, salvo in tal caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Socio del Club Alpino Italiano ha i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali del Club Alpino Italiano.

Il Socio s'impegna, con l'ammissione, ad osservare lo Statuto ed il regolamento sezionali, lo Statuto del CAI Sardegna, nonché lo Statuto ed il Regolamento generale del C.A.I., il





Regolamento disciplinare ed il Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il Socio è tenuto a versare all'Associazione le quote di cui all'art. 7.

Il socio deve comportarsi secondo i principi informativi del Club Alpino Italiano e secondo le regole della corretta ed educata convivenza.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del Club Alpino Italiano - Sezione di Cagliari, se non da questo formalmente autorizzate con apposita delibera o atto dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla sezione o dal CAI. L'inosservanza da parte del Socio degli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano è in ogni caso perseguibile in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano.

I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nella Sezione stessa, secondo Statuto e Regolamento.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo che risponde entro dieci giorni.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche nel caso di scioglimento e liquidazione.

Art. 9 - Dimissioni e trasferimento.

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da



effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio.

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 – Procedimenti disciplinari e sanzioni.

Il socio che non rispetti i doveri di cui al precedente Art. 8 e che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, può essere sottoposto a procedimento disciplinare e a sanzione, secondo quanto stabilito dalle pertinenti norme dell'ordinamento generale del CAI applicabili per materia.

Art. 12 – Ricorsi.

Contro i provvedimenti disciplinari e per le controversie di carattere non disciplinare e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti non disciplinari, salvo quanto previsto dai successivi articoli 28 e 39, si applica quanto stabilito dalle pertinenti norme dell'ordinamento generale del CAI applicabili per materia.

TITOLO III

SEZIONE

Art. 13 - Organi della Sezione.

Gli organi della Sezione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;



- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- elegge il Presidente sezionale;

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri

della Sezione, il Comitato Elettorale ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club

Alpino Italiano e all'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) del CAI Sardegna nel

numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le

modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla

Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci di esercizio e la relazione del Presidente;

- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

- delibera lo scioglimento della Sezione;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;

- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal

Consiglio Direttivo o da almeno 20 Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge due volte all'anno, entro il termine perentorio del 31



marzo ed entro il 30 Novembre per l'approvazione rispettivamente dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 40 Soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea (trenta giorni in caso di rinnovo delle cariche sociali), deve essere esposto nell'Albo Sezionale della Sede Sociale ed eventualmente spedito a ciascun Socio avente diritto al voto; nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 16 – Partecipazione e validità.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea che siano iscritti da almeno tre mesi; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Sono ammesse deleghe, nel numero massimo di una per socio. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, personalmente o per delega; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea. Verifica poteri.





L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori. Spetta alla Commissione

verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare

all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art. 18 – Deliberazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per

alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla

maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su

immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi

diritto al voto; tali deliberazioni, se riguardano l'acquisto o la costituzione di vincoli reali su

rifugi o la cessione a terzi di rifugi ed altre opere alpine, non acquistano efficacia se non dopo

l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza di

tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quelle

elettorali i cui risultati delle votazioni dovranno essere esposti nei termini di cui all'art. 31,

sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Sezionale per almeno quindici giorni, a

partire dal trentesimo giorno successivo all'Assemblea stessa.

Art. 19 – Commissione verifica poteri.

Il Consiglio Direttivo, prima della convocazione dell'Assemblea, nomina la Commissione di

verifica dei poteri costituita da tre componenti individuati fra i Soci aventi almeno due anni

di iscrizione al CAI.

La Commissione di verifica dei poteri ha il compito di accertare il diritto dei Soci alla

partecipazione all'Assemblea, registrandone l'eventuale accredito.

Non possono essere nominati componenti della Commissione quanti sono inseriti nelle liste

dei candidati eleggibili.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Composizione e funzioni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di almeno quattro componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. L'assemblea decide il numero dei componenti su proposta del C.D. uscente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- propone all'Assemblea la quota associativa annuale e la quota di ammissione, nonché controlla la regolarità dei versamenti delle quote associative;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- approva e/o modifica il Regolamento sezionale nonché tutti i regolamenti redatti per lo svolgimento di ogni attività sociale;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- propone all'Assemblea eventuali variazioni al bilancio preventivo;
- ratifica i provvedimenti adottati in caso di necessità ed urgenza dal Presidente;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci secondo quanto previsto dall'ordinamento disciplinare del CAI;



- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;

- conferisce incarichi professionali;

- delibera la costituzione e lo scioglimento di Commissioni, Gruppi (sia specialistici che locali non specialistici) e Scuole e ne coordina l'attività e incarica Soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;

- approva i Regolamenti delle Sottosezioni;

- approva e coordina il programma annuale delle attività delle Commissioni, dei Gruppi di Soci e delle Sottosezioni;

- autorizza le Sottosezioni, i Gruppi di Soci, le scuole e le Commissioni a reperire fonti di finanziamento diverse da quelle assegnate dall'Associazione;

- concede il patrocinio o la partecipazione dell'Associazione ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne;

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, dello Statuto del CAI Sardegna e del presente Statuto sezionale;

- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.


Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente e tutte le altre cariche previste, quali Addetto Stampa, Responsabile delle pubblicazioni sociali, Coordinatori di Gruppi e Commissioni.

Nomina altresì il Segretario ed il Tesoriere, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso essi non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo provvederà inoltre all'assegnazione di incarichi e responsabilità funzionali all'attività della Sezione.

Art. 21 - Durata e scioglimento.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a due riunioni consecutive.

Al consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati dell'Assemblea Generale del CAI e quelli dell'Assemblea Regionale (ARD) del CAI Sardegna ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 23 - Modalità di funzionamento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.



Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella Sede Sociale, previa richiesta al Consiglio Direttivo.

Non è consentito il rilascio di copie. Per salvaguardarne la riservatezza, il Consiglio Direttivo può escludere la consultazione del verbale, o parte di esso, apponendo gli omissis nei casi in cui i suoi contenuti riguardino, anche in modo indiretto, i comportamenti e i giudizi sulle persone.

PRESIDENTE

Art. 24 - Compiti del Presidente.

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio



Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture territoriali e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La firma del Vicepresidente fa fede nei confronti dei terzi in caso di assenza o impedimento del Presidente.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25 - Compiti del Tesoriere.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) custodire i fondi della Sezione;
- b) tenere la contabilità della Sezione, conservandone ordinatamente la documentazione che, su semplice richiesta, può essere visionata in qualsiasi momento dai Revisori dei conti, anche singolarmente;
- c) predisporre, per conto del Consiglio Direttivo sezionale, i bilanci d'esercizio della Sezione, ovvero il conto economico, il bilancio consuntivo comprensivo dello stato patrimoniale ed il conto di previsione;
- d) firmare i bilanci e, su delega del Presidente sezionale, i mandati di pagamento e le reversali d'incasso.

Art. 26 - Compiti del Segretario.

Il Segretario redige di norma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione, con il Presidente, alle delibere di questo organo, cura la corrispondenza, custodisce ed ordina



l'archivio, invia gli avvisi di convocazione delle Assemblee, cura il tesseramento dei soci e sovrintende alla segreteria ed ai servizi amministrativi della Sezione, anche con l'ausilio di altri consiglieri o di Soci specificamente incaricati.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 - Composizione e durata.

Qualora venissero integrati i presupposti di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione si doterà degli organi di controllo e di revisione legale dei conti secondo quanto previsto dai suddetti articoli.

In assenza di tale obbligo, il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, con facoltà di far inserire a verbale le proprie osservazioni, ma senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dei revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo comprensivo dello stato patrimoniale e del conto di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI



Art. 28 - Composizione e durata.

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di conciliazione della Sezione. È costituito da tre componenti effettivi, Soci che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età ed abbiano almeno cinque anni di iscrizione al Club Alpino Italiano e non ricoprano altre cariche nella Sezione.

Il Collegio dei Proviviri non è organo giudicante, ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della Sezione. In pendenza del tentativo di conciliazione, i termini procedurali previsti dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per la impugnazione di atti e di provvedimenti rimangono sospesi fino a che il Collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi giorni sessanta da quello in cui al Collegio sia pervenuta la richiesta di intervento.

Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il Collegio trasmette d'ufficio gli atti relativi al Collegio regionale o interregionale dei Proviviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado. Gli eletti durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELLA SEZIONE

Art. 29 - Obblighi e divieti a carico della Sezione.

La Sezione ha gli obblighi e i divieti stabiliti dal Regolamento Generale del CAI e dallo Statuto del CAI Sardegna.

Art. 30 - Inerzia accertata.

In qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza accertata, l'organo di una Sezione è supplito dall'organo competente, secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento Generale del CAI.

Il Regolamento disciplinare dispone sui casi di inerzia o di inosservanza ripetuta.



AGENZIA DELLE
DIREZIONE PROVINCIALE
Ufficio Territoriale di Cagliari



TITOLO V

CARICHE SOCIALI E CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'

Art. 31 – Modalità di candidatura e di elezione alle cariche sociali della Sezione.

Le proposte di candidature sono libere, tuttavia chi vuole che il proprio nome sia inserito nella scheda elettorale deve avanzare la propria candidatura almeno 10 giorni prima delle elezioni direttamente al Comitato Elettorale sezionale che ne verifica, all'occorrenza, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.

Le candidature sono accompagnate dal curriculum personale del candidato e dall'autocertificazione sottoscritta dall'interessato per attestare l'anzianità d'adesione continuativa al Club Alpino Italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite dal Titolo VIII del Regolamento Generale del CAI, nonché la disponibilità ad optare per la carica elettiva in oggetto, al momento della proclamazione dei risultati, all'eventualità della esistenza di condizioni di incompatibilità; l'infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti al Titolo VIII del Regolamento Generale del CAI.

Il Comitato Elettorale sezionale predispose quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi pari alle cariche sociali poste in votazione. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun Socio:

a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;

b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza



possibilità di dubbio – il socio che il votante intende designare o eleggere.

Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.

È escluso dal procedimento d'elezione o di designazione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Il presidente viene eletto con votazione separata rispetto ai Consiglieri. Il candidato alla presidenza non eletto ha facoltà di candidarsi come consigliere.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta: è pertanto escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Godono di elettorato attivo e passivo esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

I candidati non designati ufficialmente, il cui nominativo è stato scritto negli spazi bianchi disponibili, come disposto dal comma 3 lett. b), devono far pervenire l'autocertificazione ed il curriculum, di cui al comma 2, al Comitato Elettorale entro otto giorni di calendario dalla votazione, a pena di decadenza, per consentire la verifica delle condizioni di eleggibilità.

Il Comitato elettorale, eventualmente coadiuvato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea, costituisce il seggio elettorale composto da due scrutatori e dal Presidente e provvede allo



spoglio, alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni svolte.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale con le eccezioni previste dall'Articolo 28 dello Statuto del CAI Sardegna e art. 72 del Regolamento generale.

I risultati delle votazioni dovranno essere esposti nella sede sociale entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea.

Art. 32 - Condizioni di eleggibilità.

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quanto specificamente previsto dagli articoli 24, 27 e 28: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, e qualora si configurino conflitti di interesse fra carica o incarico ricoperto e prestazione svolta.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

Art. 33 - Comitato Elettorale - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.



Il Comitato Elettorale sezionale è l'organo che sovrintende alle operazioni necessarie per l'elezione degli organi della Sezione, verificandone, all'occorrenza, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eleggibili e degli eletti. Esso è composto da tre componenti effettivi, e da altrettanti supplenti, designati dall'Assemblea ordinaria dei soci che si alternano annualmente alla presidenza del comitato stesso; fra di essi viene individuato il segretario verbalizzante delle sedute.

I designati durano in carica tre anni sociali e sono rieleggibili. La decadenza del Consiglio Direttivo della Sezione non determina la decadenza del Comitato Elettorale sezionale.

Il Consiglio Direttivo della Sezione convoca il Comitato Elettorale ogni qual volta si rende necessario.

Le sedute del Comitato Elettorale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; è responsabilità del componente effettivo, impossibilitato a partecipare ad una seduta, farsi sostituire da uno dei supplenti. In caso di sopravvenuta indisponibilità di un componente a continuare nell'impegno assunto, si provvederà a sostituirlo con il nominativo del subentrante individuato fra i supplenti.

Non possono essere nominati componenti del comitato quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 34 – Sostituzione di componenti di organi della Sezione decaduti prima del termine del mandato.

La sostituzione di un componente di un organo della Sezione, per qualsiasi motivo venuto a mancare, dovrà essere effettuata mediante surroga con un Socio, individuato fra i primi dei non eletti.

Il subentrante assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

TITOLO VI

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE





Art. 35 – Commissioni, Gruppi e Scuole.

Il Consiglio Direttivo può costituire o sciogliere ai sensi dell'art. 20 Organi tecnici consultivi, Commissioni e Scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Le Commissioni agiscono direttamente per formale e specifico incarico e sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del Consiglio Direttivo sezionale, sulla base degli obiettivi individuati nei programmi deliberati dall'Assemblea dei Soci, ed informano il Consiglio Direttivo continuamente sulle attività in corso, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni.

Le Commissioni sezionali sono tenute al coordinamento col Consigliere appositamente preposto.

Le Commissioni non possono interferire con i programmi sezionali nello svolgimento delle loro attività.

Nello svolgimento del loro mandato, si rapportano tecnicamente – qualora esistano – con i rispettivi OTCO/OTTO – organi tecnici centrali/territoriali operativi – per ricevere i necessari orientamenti tecnici generali e le direttive utili per l'azione da svolgere.

Le Commissioni decadono insieme al Consiglio Direttivo che la ha create.

Al fine di provvedere all'organizzazione delle attività di cui all'art. 3, lettere d) ed e) ed eventuali altre attività secondo quanto deliberato dagli Organi centrali del CAI, il Consiglio direttivo può costituire Scuole in numero di non più di una per ciascuna delle attività suddette.

Ciascuna Scuola adotta un proprio regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione e dell'Organo Tecnico Centrale Operativo di riferimento.



L'attività delle Scuole, la nomina dei rispettivi Organi e la composizione del loro organico si svolgono secondo i criteri e le modalità disciplinati dai rispettivi regolamenti e dal presente Statuto.

Le Scuole non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività della Scuola stessa e sono tenute al coordinamento col Consigliere appositamente preposto.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi sia specialistici (ossia: escursionistico, alpinistico, speleologico, ecc.) che locali non specialistici, aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico-organizzativo ed amministrativo in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento.

I Gruppi specialistici sono retti da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso e sono tenuti al coordinamento col Consigliere appositamente preposto.

I Gruppi non possono interferire con i programmi sezionali nello svolgimento delle loro attività.

I Responsabili vengono eletti dalle rispettive Assemblee e la loro elezione deve essere ratificata dal C.D. sezionale.

Le Assemblee dei Gruppi avranno luogo secondo le disposizioni previste dal loro Regolamento-Statuto; la loro convocazione verrà comunicata con preavviso di almeno sette giorni al Consiglio Direttivo Sezionale che può delegare un proprio rappresentante ad intervenire.

I Gruppi locali, composti da non meno di dieci Soci, operano in un ben circoscritto ambito territoriale, secondo apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse

finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

I Gruppi locali sono tenuti al coordinamento col Consigliere appositamente preposto.

Per i rapporti con l'esterno del Sodalizio (ossia: enti, scuole, istituti e organismi, sia pubblici che privati, di livello comunale e provinciale presenti nel territorio di competenza della Sezione) Gruppi, Scuole e Commissioni operano su delega scritta preventiva del Presidente sezionale, sentito il Consiglio Direttivo eccetto i casi in cui necessiti la firma sociale che compete al Presidente della Sezione.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VII

SOTTOSEZIONI

Art. 36 – Costituzione.

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più sottoSezioni; la sottoSezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della sottoSezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La sottoSezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Assemblee delle Sottosezioni avranno luogo secondo le disposizioni valide per la Sezione e la loro convocazione verrà comunicata con preavviso di almeno sette giorni al Consiglio Direttivo Sezionale che può delegare una propria rappresentanza ad intervenire.

TITOLO VIII



PATRIMONIO

Art. 37 – Patrimonio ed entrate sociali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) qualsiasi altro bene o somma oggetto di donazione, elargizione, lascito, eredità erogata da enti o privati a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Le entrate Sociali sono costituite da:

- a) quota di ammissione dei nuovi Soci;
- b) quote associative annuali;
- c) proventi derivanti dall'attività dell'Associazione; canoni dei rifugi e del proprio patrimonio immobiliare ed altri introiti sui beni Sociali;
- d) contributi di soci benemeriti e sovvenzioni di enti pubblici e privati e persone fisiche; altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari o postali intestati alla Sezione stessa.

La firma sul conto corrente spetta al Presidente.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve.

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE

Art. 38 - Esercizio sociale.

Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla

AGENZIA DELLO STATO
DIREZIONE PROVINCIALE
Ufficio Territoriale





chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'Albo Sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve contenere ed esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Raggruppamento Regionale CAI Sardegna. In caso di scioglimento di una sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 39 - Tentativo di conciliazione.

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima venga esperito un tentativo di conciliazione e senza che



vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di Legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e disposizioni di attuazione e le altre norme di legge applicabili. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il su esteso testo è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di CAGLIARI del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 18/02/2019 e nella seduta del giorno 13/02/2020 con le modifiche indicate dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I.

Il Presidente dell'Assemblea

Pierfrancesco Boy

Pierfrancesco Boy

Il Segretario

Gianfranca Sini

Gianfranca Sini

Il Presidente della Sezione

Patrizio Floris

Patrizio Floris



Direzione Provinciale di Cagliari
 Ufficio Territoriale di Cagliari
 Registrato il 27 FEB 2020
 ESENTE
 Modulare 5000
 578
 6207
 NO